



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

928/2023 del 05/06/2023

### **OGGETTO**

**autorizzare la revoca del vincolo derivante dall'atto unilaterale d'obbligo redatto in data 18.9.2001 ai sensi dell'articolo 3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato il 18 ottobre 1983 con deliberazione di G.R. n. III/32418 relativamente all'unità immobiliare residenziale facente parte del complesso immobiliare catastalmente individuato al foglio 20 mappale 52/2 sito in via Delle Industrie n.15**

### **Settore**

SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO, SUAP, SUE, AREA VASTA

### **Servizio**

Servizio Pianificazione Urbana e Sportello Unico Edilizia

### **IL DIRETTORE**

### **PREMESSE**

- 1) La società Immobiliare Angelo Rossi srl in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante ha sottoscritto Atto unilaterale d'obbligo in data 18.9.2001 repertorio n. 53341 raccolta n.7595 avanti il notaio Guardamagna Carlo di Cremona registrato a Cremona il 25.9.2001 al n. 2520 Serie 1 e trascritto a Cremona il 25.9.2001 RG n. 8660 e RP n. 5446 redatto ai sensi dell'articolo 3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione dell'allora vigente Piano Regolatore Generale secondo cui nelle zone "D" "... salvo che non sia diversamente stabilito da piano attuativo, la creazione di nuove residenza è consentita unicamente per il personale gerente e di custodia nella misura determinata da effettive necessità aziendali e previa presentazione del relativo impegno di destinazione regolarmente trascritto".
- 2) Il suddetto atto d'obbligo, all'articolo 2, prevede la permanenza della destinazione d'uso fino a quando nel complesso immobiliare verrà esercitata l'attività artigianale per la quale risulta necessaria la presenza di una pressante sorveglianza con personale di custodia
- 3) Istanza del 10 maggio 2023 pg. 37799/2023 avente ad oggetto "revoca vincolo in atto unilaterale d'obbligo" presentata dalla Immobiliare Angelo Rossi s.r.l.

### **MOTIVAZIONE**

- 1 Con la suddetta istanza, la Immobiliare Angelo Rossi srl proprietaria dell'unità immobiliare sopra evidenziata, attualmente individuata catastalmente al foglio 20, mappale 52 sub 507-506-503 sito in Via delle Industrie n. 15 ha chiesto la revoca del vincolo derivante dall'atto unilaterale d'obbligo individuato in premesse, in considerazione della mutata attività della ditta, in parte cessata, non risulta più necessario dotarsi di servizio di sorveglianza con personale di custodia in loco.
- 2) L'articolo 5 dell'atto unilaterale d'obbligo definisce che in caso di cessazione dell'attività necessitante la sorveglianza con personale di custodia venga inoltrata apposita istanza al Comune di Cremona..

### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

pag. 1/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **MASSERDOTTI MARCO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **geom. Laura Fara**

Pratica trattata da **REGONATI SUSANNA**

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

## **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione dell'allora vigente Piano Regolatore Generale.  
Articolo 4.6 Disposizioni attuative del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente approvato con Deliberazione di Consiglio del 27.09.2018 n.45.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

1 autorizzare la revoca del vincolo derivante dall'atto unilaterale d'obbligo a rogito Notaio Carlo Guardamagna di Cremona sottoscritto da Immobiliare Angelo Rossi srl in persona del suo amministratore Unico e legale rappresentante in data 18.9.2001 repertorio n. 53341 raccolta n.7595 registrato e trascritto a Cremona il 25.9.2001 RG n. 8660 e RP n. 5446 in quanto l'unità immobiliare residenziale non dovrà necessariamente essere destinata quale residenza per il personale di custodia.  
2 autorizzare la medesima società alla stipula dell'atto, ove necessario, che recepisca quanto sopra indicato e consenta relativa annotazione a margine della trascrizione

### **EFFETTI**

La revoca del vincolo derivante dall'atto determina che l'unità immobiliare residenziale non sia ad uso esclusivo per il personale di custodia.  
La destinazione residenziale dell'immobile in oggetto, ricadente secondo il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente approvato con Deliberazione di Consiglio del 27.09.2018 n.45, in ambito CER 4-Ambiti produttivi consolidati è comunque consentita purché destinazione complementare alla destinazione produttiva come indicato all'articolo 4.6 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole.

pag. 2/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **MASSERDOTTI MARCO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **geom. Laura Fara**  
Pratica trattata da **REGONATI SUSANNA**

